



UNIONE DEI COMUNI
I NURAGHI DI
MONTE IDDA E FANARIS



DECIMOPUTZU



SILIQUA



VALLERMOSA



VILLASPECIOSA

UNIONE DEI COMUNI
“I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS”
Provincia del SUD SARDEGNA

STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. L'Unione dei Comuni denominata “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” è composta dai Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspiciosa.
2. Lo Statuto dell'Unione disciplina le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'Unione.

Art. 2 Finalità dell'Unione

1. L'Unione è un ente locale costituito allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e concorre a promuovere lo sviluppo e curare gli interessi delle comunità che la costituiscono secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea, delle Autonomie Locali, del Testo Unico degli Enti Locali e del presente Statuto.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia del Sud Sardegna istituita con L.R. n. 2/2016, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva di cui al precedente comma.

Art. 3 Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti e alle materie attribuite, è titolata ad assumere e gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni e in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e dei programmi previsti dagli articoli 20, 112 e 114 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi del Titolo VI, Capo I, articoli 46-60 della L.R. Sardegna n. 2/2016.

Art. 4 Funzioni conferite dalla Regione all'Unione

1. In conformità al disposto degli articoli 46/60 della L.R. Sardegna n. 2/2016 sono attribuite all'Unione le seguenti funzioni relative ai settori sotto riportati:
 - Industria;
 - Energia; nel quale sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni amministrative: a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia; b) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti; c) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento; d) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento; e) provvedimenti che interessano una sola Unione di Comuni relativi a: 1) gruppi elettrogeni; 2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt; 3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale; 4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
 - Fiere e commercio;
 - Turismo, nel quale sono attribuite le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;
 - Agricoltura, nel quale sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni amministrative: a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi; b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo; c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura; d) interventi per l'educazione alimentare;
 - Risorse idriche;
 - Istruzione, nel quale sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni amministrative: a) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio; b) interventi a favore degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere g), h) e l) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; c) erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Spettacolo e attività culturali, nei quali sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni: a) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio anche attraverso la erogazione di contributi; b) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica;
 - Sport, cultura e lingua sarda, nei quale è stata affidata la gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura e dei relativi servizi, al fine garantire il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui sono titolari o loro affidati. Ulteriori compiti riguardano la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali, nel rispetto degli indirizzi regionali, in particolare mediante: a) l'istituzione e la gestione di sistemi museali e bibliotecari di istituti e luoghi della cultura del territorio; b) la promozione della didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie; c) la promozione del patrimonio culturale anche a fini turistici; d) il coordinamento e la pubblicazione, in raccordo con la Regione, sui siti telematici istituzionali di un calendario trimestrale e annuale delle attività;
 - Beni culturali, nel quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere l'attività di spettacolo e la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale, raccordandole altresì con le iniziative di valorizzazione dei beni culturali; b) partecipare alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili; c) concorrere alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; d) promuovere e sostenere, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione dell'attività di spettacolo nelle scuole; e) promuovere manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti.
2. L'Unione, al fine di valorizzare l'esercizio associato di funzioni, può avvalersi della collaborazione delle autonomie funzionali attraverso la stipula di appositi accordi.

Art. 5 Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) Promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo l'iniziativa dei soggetti pubblici e privati e la realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizza il patrimonio archeologico, storico ed artistico e le tradizioni culturali dei Comuni che fanno parte dell'Unione;

- b) Favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alla finalità del completo sviluppo della persona;
- c) Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) Esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione e dei Comuni e gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni, assicurandone maggiore efficienza ed economicità;
- e) Gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni, assicurandone maggiore efficienza ed economicità.

Art. 6 Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi, i propri provvedimenti al rispetto dei principi e dei criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a quindici anni.

Art. 7 Sede

1. La sede dell'Unione è individuata dall'Assemblea dei Sindaci presso uno dei Comuni facenti parte della stessa.
2. I suoi organi e uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa.

Art. 8 Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, sino a che gli Enti partecipanti dovessero decidere di scioglierla.

Art. 9 Recesso ed esclusione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recederne unilateralmente con provvedimento consiliare adottato con le procedure e la maggioranza prevista al 4° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, e il recesso diviene operativo dal 1 gennaio dell'anno successivo in cui il recesso stesso è deliberato.
2. Nell'ipotesi di recesso la gestione dei servizi demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti salvo rapporti contrattuali in essere.
3. Può essere escluso dall'Unione un Comune che non adempie ai doveri verso l'Unione impedendone il normale funzionamento o che non concorre al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. È causa di esclusione il mancato versamento delle quote secondo le modalità stabilite dall'Unione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione e da tutti i restanti Comuni con la maggioranza prevista dal 4° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Nel caso di recesso e di esclusione si applica, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione quanto previsto **dall'art. 34** del presente Statuto, decurtando a titolo di penale una percentuale massima del 25% del valore netto ottenuto.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 10 Oggetto

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata (ad eccezione dei servizi statali demandati per la concreta attuazione ai Comuni, quali stato civile, anagrafe, ecc.), nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. L'Unione può anche istituire e gestire servizi non ancora svolti dai Comuni. Nel caso di istituzione e gestione di nuovi servizi la deliberazione consiliare dell'Unione dovrà essere accompagnata dagli atti deliberativi dei Consigli dei Comuni aderenti.

3. Possono essere altresì affidati all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tali attività implichi il ricorso a impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne ugualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile servizi tra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le relative funzioni amministrative.
5. Le funzioni e i servizi esercitabili ritenuti fondamentali per l'esercizio in forma associata riguardano a titolo esemplificativo i seguenti servizi e compiti:
 - a) Tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, catasto, espropriazioni per pubblica utilità, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
 - b) Polizia locale e vigilanza urbana;
 - c) Servizi cimiteriali e necroscopici;
 - d) Impianti sportivi;
 - e) Manutenzione edifici comunali, strade urbane e viabilità campestre;
 - f) Illuminazione pubblica;
 - g) Servizio di igiene urbana e cura del verde pubblico;
 - h) Socio-assistenziali;
 - i) Biblioteche, musei, teatri e cinema;
 - j) Trasporto e mensa scolastica;
 - k) Sviluppo economico e piani insediamento produttivi;
 - l) Amministrazione generale, di gestione e di controllo, formazione e gestione giuridica e amministrativa del personale, nucleo di valutazione, affari legali, servizio appalti e contratti di fornitura, servizi e lavori;
 - m) Tutela del paesaggio;
 - n) Difesa del suolo;
 - o) SUAPE (sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia);
 - p) CUC (centrale unica di committenza);
 - q) Programmazione e promozione del territorio;
 - r) Tutte le attività connesse alle funzioni sopra descritte.

Art. 11 Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Ciascun Comune appartenente all'Unione delibera il trasferimento delle proprie competenze con le procedure e la maggioranza indicata al comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il trasferimento viene perfezionato a seguito di un'apposita deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie per assicurare, a seguito di passaggio delle competenze, la continuità delle prestazioni e/o dei servizi senza pregiudizio alcuno.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.
3. Il procedimento di trasferimento è disciplinato nelle rispettive delibere adottate dagli organi interessati.
4. I Comuni, concorrono con la propria intesa, alla definizione dell'atto convenzionale regolante il servizio.
5. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.
6. Il conflitto di competenza attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più Comuni, relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte al trasferimento è risolto con le modalità di cui al comma 2° del successivo art. 35.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 12 - Ordinamento dell'Unione dei Comuni

1. Sono organi dell'Unione di Comuni l'Assemblea dei Sindaci, il Presidente e la Giunta. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti sono disciplinati dal presente Statuto.

Art. 13 Assemblea dei sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. L'Assemblea è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali.
3. L'Assemblea elegge un proprio Presidente, con le funzioni previste dall'Art. 39 del D. Lgs. 267/2000.
4. In caso di adesione di un nuovo Comune l'Assemblea dell'Unione è integrata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. I componenti dell'Assemblea esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge.
6. Per le dimissioni dalla carica di componente dell'assemblea trova applicazione la normativa prevista per i consigli comunali.

Art. 14 Assemblea dei sindaci – convocazione

1. L'Assemblea dell'Unione è convocata:
 - Di norma dal Presidente;
 - Su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea dell'Unione;
 - Su richiesta della Giunta.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'Ordine del Giorno della seduta. Nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Per Tutte le sedute l'avviso deve essere consegnato, secondo le modalità previste dalla normativa sugli enti locali, anche avvalendosi dei messi notificatori di ciascun Comune aderente all'Unione, a ciascun Consigliere:
 - cinque giorni prima per le sedute ordinarie;
 - tre giorni prima per le sedute straordinarie;
 - ventiquattro ore prima per le sedute straordinarie ed urgenti.
4. Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, la stessa non potrà avere luogo lo stesso giorno ma almeno ventiquattrore dopo.

Art. 15 Giunta – Composizione e Competenze

1. L'Assemblea dei sindaci elegge al suo interno i componenti della Giunta, che è formata da quattro componenti compreso il Presidente. Essa può inoltre revocare la Giunta o uno o più dei suoi componenti.
2. I componenti della Giunta possono presentare le proprie dimissioni al protocollo dell'ente indirizzandole al Presidente.
3. La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti, collaborando con il Presidente nel governo dell'ente.
4. La Giunta elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea dei Sindaci ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti dell'Assemblea medesima, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
5. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla Legge o dal Presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, del Segretario, del Direttore e ai funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

Art. 16 Presidente- Elezione, sfiducia, dimissioni e cessazione della carica

1. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Sindaci. Nel caso in cui per tre votazioni consecutive non venga eletto, si procederà all'elezione con la maggioranza semplice dei voti.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti, di una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea dei Sindaci. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da

almeno 3 dei consiglieri dell'Unione, viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dei Sindaci dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Le dimissioni possono essere ritirate entro venti giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine le dimissioni diventano irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco o di Assessore determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.
5. Il Presidente dura in carica un biennio rispettando il principio della rotazione di tutti i comuni aderenti. È fatta salva l'eventuale prosecuzione dell'incarico del Presidente oltre un biennio, per esigenze di funzionamento organico dell'Unione dietro espressa conferma da parte dell'Assemblea.
6. Il Presidente decade in ogni caso con la cessazione dalla carica di sindaco e/o delegato scelto tra i consiglieri comunali.

Art. 17 Presidente- Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione.
2. Il Presidente sceglie il vice Presidente tra i sindaci dei Comuni associati, convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci e la Giunta.
3. Il Presidente presiede la Giunta, attribuisce gli incarichi dirigenziali, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, compatibili con la natura delle Unioni Comunali, dalla Legge, dal Presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
4. Il Presidente, entro sessanta giorni, da inoltre comunicazione all'Assemblea dei Sindaci, della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.

Art. 18 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal più anziano di età tra i componenti della Giunta.

Art. 19 Indennità di funzione

1. In conformità al disposto dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000, i componenti degli organi dell'Unione quali: Presidente, Giunta e Assemblea, non può essere attribuita alcuna retribuzione e/o gettone e indennità e/o emolumenti in qualsiasi forma.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20 Principi organizzativi

1. L'Unione si avvale degli Uffici dei Comuni e può disporre di Uffici propri.
2. L'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione al rispetto dei principi di professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi dell'Unione.
3. Gli Organi, ai sensi delle norme indicate nel titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 21 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. La presente Unione dei Comuni provvede alla determinazione del fabbisogno del personale/dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa per il tramite di appositi atti deliberativi approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci mediante il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
2. Il Regolamento di Organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
3. Il Regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare l'interdipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli Uffici e dei Servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale ai fini propri.
4. L'Unione opera con il proprio personale, e con quello assegnato dai Comuni facenti parte dell'unione anche con estensione dell'orario di lavoro e/o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Art. 22 Direzione dell'organizzazione

1. Nell'ente le funzioni di direzione e organizzazione dell'attività amministrativa vengono esercitate dal Segretario dell'Unione. Il Segretario dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione, in particolare:
 - a) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione secondo le direttive che verranno impartite dal Presidente;
 - b) Sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei Responsabili di Servizio attraverso direttive, disposizioni e altre forme di coordinamento da adottare nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
 - c) Predisporre la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del piano dettagliato degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta dell'Unione;
 - d) Concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - e) Coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - f) Coordina il processo di elaborazione, previsione, consolidamento dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle attività.
2. L'incarico di Segretario dell'Unione, può essere affidato dal Presidente, su conforme deliberazione della Giunta, a:
 - a) Il Segretario dell'Unione o a coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di segretario di Unione di Comuni o di comunità montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci;
 - b) Un esperto assunto con contratto a tempo determinato;
 - c) I soggetti che ricoprono la qualifica di dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Art. 23 Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione dei Servizi

1. La direzione del servizio rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento dell'attività amministrativa.
2. Gli incarichi di direzione di servizio sono conferiti a funzionari di adeguata qualifica e congrua capacità, a tempo determinato, dal Presidente sentita la Giunta, per un periodo massimo di un anno rinnovabile, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. n. 165/2001 e dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Art. 24 Responsabilità di direzione

1. I dipendenti incaricati delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi dell'Unione, concorrono alla definizione dei PEG annuali e pluriennali.
2. Compete a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività cui è preposto.

Art. 25 Collaborazione tra Enti

1. Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione a tempo pieno e/o parziale. L'Unione e gli stessi Comuni a seconda delle specifiche necessità possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
2. Il modello di organizzazione per la gestione di particolari compiti, avvalendosi degli uffici di uno o più Comuni, è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove l'Unione ritenga di doversi avvalere del personale dei Comuni per l'affidamento di funzioni dirigenziali può provvedervi fra i dipendenti dei Comuni coinvolti.

Art. 26 Segretario e Vice-Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente e dalla Giunta. Nel caso in cui sia nominato tra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione.
2. Può essere costituito con atto del Presidente l'Ufficio del Vice-Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Le funzioni di Vice-Segretario possono essere esercitate anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27 Finanze dell'Unione e Servizio Finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle Leggi sulla Finanza Pubblica Locale, fondata sulle certezze di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla Legge con riguardo alle materie ed ai compiti e le somme attribuiti.
3. I Comuni aderenti all'Unione partecipano finanziariamente al bilancio dell'Unione, in misura tale da garantire il pareggio finanziario mediante i seguenti trasferimenti:
 - a) **Spese generali:**
 - partecipazione alle spese generali nella misura necessaria a garantire gli adempimenti di Legge e di Statuto se e in quanto le risorse proprie non si riveleranno sufficienti, ripartendo i costi come segue:
 - 20% in parti uguali;
 - 80% Sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente al bilancio interessato;
 - b) **Costo dei singoli servizi erogati:**
 - partecipazione al costo dei servizi dell'Unione in proporzione ai costi sostenuti e ad essi direttamente imputabili secondo i criteri che verranno preventivamente approvati dalla Giunta dell'Unione, e proposti ai Comuni interessati comprendenti i costi generali, i costi diretti e di ammortamento, imputabili ai singoli servizi. Per i Comuni che subentrano nei servizi già avviati sarà calcolato un costo di avviamento da versare in sede di ingresso e non rimborsabile in caso di recesso.
 - c) **Spese di investimento:**
 - partecipazione e concorso alle spese di investimento immobiliare secondo criteri, di norma paritari, ma che possono variare per ciascun intervento proposto e approvato. Il concorso finanziario dei Comuni al bilancio dell'Unione sarà disciplinato con apposita convenzione.
4. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 il Servizio Finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti tramite apposite convenzioni stipulate dall'Assemblea dell'Unione con uno o più dei Comuni;
5. L'Unione può avvalersi di risorse finanziarie trasferite dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 28 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario e opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per il periodo di gestione stabilito dalla legge (anno o triennio), nel rispetto dei principi contabili vigenti.
2. I Bilanci sono redatti annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente, che sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse e i risultati da perseguire.
3. I documenti contabili e i relativi allegati sono redatti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 Gestione finanziaria ed economica

1. Per la gestione finanziaria dell'Ente si demanda al Regolamento di Contabilità, che redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile, e ove richiesto può disporre la deroga delle norme non più attuabili disposte dal presente titolo.
2. Il Regolamento di Contabilità prevede metodologie di analisi che consentono la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 30 Revisione economica e finanziaria

1. L'Organo di Revisione è individuato con il sistema dell'estrazione pubblica.
2. L'Organo di Revisione dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento. Per lo svolgimento del suo incarico, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e qualora lo ritenesse necessario può richiedere opportuna documentazione ai Comuni aderenti, nonché ai loro organismi correlati e partecipati.
3. L'Organo di Revisione effettua opportune verifiche sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dalle leggi vigenti, dal Regolamento di Contabilità secondo i principi contabili. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione.

Art. 31 Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è svolto da un istituto individuato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000. L'affidamento dello stesso avviene secondo il disposto dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Atti regolamentari

1. La Giunta dell'Unione può presentare all'Assemblea proposte per l'adozione dei regolamenti necessari a dare attuazione al presente atto.

Art. 33 Modificazioni, integrazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione con le procedure e maggioranza indicate al comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo entro 30 giorni dal ricevimento con le procedure e maggioranze indicate al comma precedente.
3. Le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni si intendono approvate qualora la maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica, integrazione o abrogazione statutaria entro cinque giorni dall'avvenuta esecutività. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'Unione l'atto di ratifica statutaria.

Art. 34 Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione può avvenire per decisione unanime dei Comuni aderenti o per il venir meno delle condizioni minime indispensabili previste in materia di costituzione di Unioni dei Comuni.
2. In caso di scioglimento dell'Unione i rapporti patrimoniali tra gli Enti aderenti saranno così regolati:
 - a) I beni mobili saranno suddivisi secondo il valore di bilancio e/o commerciale e il concorso delle spese sostenute da ciascun Ente;
 - b) I beni immobili realizzati con il concorso finanziario dei Comuni saranno suddivisi secondo il valore commerciale desunto da stima tecnica e secondo il concorso finanziario di ciascun Comune al loro finanziamento;
 - c) Le infrastrutture, i beni immobili e quant'altro realizzato con il concorso di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo saranno attribuiti secondo il territorio di ubicazioni, previo pagamento delle quote dovute derivanti dalla stima tecnica giurata.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, per la divisione del patrimonio si rimanda ai principi di parità tra i Comuni, fatto salvo il caso di partecipazione percentuale di concorso nelle spese sostenute da ciascun Comune dell'Unione.
4. Nella deliberazione di scioglimento dell'Unione dovrà essere indicata:
 - a) La collocazione del personale dipendente che, compatibilmente con le norme sugli Enti locali sarà trasferito ai Comuni di provenienza o assegnato secondo le disponibilità in pianta organica di ciascun Comune;
 - b) Il nominativo della persona incaricata alla liquidazione dell'Unione. In caso di indicazione di più liquidatori, prevale chi ha ricevuto la maggioranza delle designazioni.
5. Al termine dell'attività dell'Unione l'incaricato della liquidazione trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti, la determina di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo dello Statuto. I Consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi bilanci in base alla normativa vigente.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, in quanto applicabili.
2. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente Statuto saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.